R.G. 3780/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII

così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 3780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgia Malorni e Arturo Cancrini ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di San Bernardo n. 101, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti

appellante

E

CP_1 (già *Controparte_2* C.F. *P.IVA_2* , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Luca Beccarini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti

appellata

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale

CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi

Arbitrato in Italia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *Controparte_3* con atto notificato al Comune di *Parte_1* in data 12.2.2015, introduceva giudizio arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte dell'Ente locale di n. 6 fatture emesse dall'appaltatrice *CP_3* tra novembre 2011 e marzo 2012, dell'importo complessivo di euro 1.055.197,75. A tal fine esponeva di aver sottoscritto con il *Pt_1* l'atto denominato "*Schema di convenzione per l'affidamento ad CP_4 del servizio di pubblico illuminazione*" del 28.3.2000, formalizzato con il successivo atto denominato "*Convenzione per la concessione della gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune Parte_1 nonché la progettazione e realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti*" del 5.7.2001. Il servizio di gestione della pubblica illuminazione sul territorio comunale, affidato dal *Pt_1* alla appaltatrice riguardava, precisamente, "*1. l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti; 2. la manutenzione straordinaria degli impianti; 3. l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni di legge; 4. la trasformazione degli impianti; 5. la progettazione degli interventi; 6. la realizzazione di nuovi impianti*" (cfr. art. 2 schema di Convenzione) e prevedeva la durata di 25 anni.

Nel corso del rapporto, in luogo della originaria appaltatrice erano subentrate: inizialmente, *Controparte_5* società controllata da *[...] CP_4* a seguito di conferimento di ramo d'azienda deliberato in data 20.6.2001 dal Consiglio di Amministrazione di *CP_4* in data 1.10.2008, *CP_3* a seguito dell'acquisizione da parte di *Controparte_2* (di seguito, *Controparte_2* dell'intera partecipazione azionaria in *Controparte_5* con contestuale modifica della ragione sociale di *Controparte_5* in *CP_3*

Ciò premesso, l'appaltatrice si avvaleva della clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione del 2000 all'art. 20 (secondo il quale "*Qualsiasi controversia di natura tecnica e/o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso od al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di Arbitri, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo – con funzioni di Presidente – dai due Arbitri nominati, in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la presente clausola compromissoria, immediatamente operativa e non suscettibile di declinatoria, comporto l'applicazione delle norme dettate dal codice di procedura civile in tema di arbitrato"*), chiedendo agli arbitri di accertare e dichiarare la violazione da parte del *Parte_1* degli impegni assunti nel contratto di appalto, con riguardo all'obbligo di pagare il corrispettivo dovuto a *CP_3* nella misura di euro 1.055.197,75,

Arbitrato in Italia

con vittoria delle spese di lite. Nominava quale proprio arbitro l'Avv. Giovanni Giustiniani.

Il *Parte_1* con deliberazione della Giunta n. 46 del 30.3.2015, nominava quale proprio arbitro l'Arch. *Persona_1* A completamento del Collegio, il Prof. Avv. Mario Stella Richter era nominato Presidente.

Successivamente, con atto del 16.12.2015, la *Controparte_3* veniva fusa per incorporazione nella controllante *Controparte_2* *[...]* la quale ultima le subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

All'udienza del 19.2.2016, previa verifica della legittimità degli atti di nomina e dell'insussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio arbitrale si costituiva e concedeva alle parti termini per la precisazione dei quesiti, la produzione dei documenti, la formulazione delle istanze istruttorie e per il deposito di memorie illustrative ed eventuali domande riconvenzionali, nonché ulteriore termine per il deposito di memorie di replica, per eventuali integrazioni o modificazioni dei quesiti, per il completamento delle richieste istruttorie e delle produzioni documentali; fissava quale proprio compenso quello di euro 60.000,00 oltre euro 5.000,00 al segretario.

Con memoria difensiva depositata in data 2.5.2016, *Controparte_2* chiedeva di: "*I. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del* *Parte_1* *agli impegni contrattualmente assunti nei confronti di* *Controparte_2* *(già* *CP_3* *e, in particolare, la violazione dell'obbligo di pagare il corrispettivo maturato dall'appaltatrice del servizio di pubblica illuminazione; II. condannare conseguentemente l'Ente medesimo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di €1.055.197,75 o di quella diversa – maggiore o minore – che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, dal dovuto al saldo; III. in ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri*".

Con memoria depositata in data 2.5.2016, il *Parte_1* eccepiva l'inammissibilità e la conseguente nullità della domanda di arbitrato, per assoluta incertezza della materia del contendere, avendo la società attrice instaurato il procedimento arbitrale non in forza della clausola compromissoria contenuta nell'unico vero contratto sottoscritto dalle parti in data 5.7.2001 (all'art. 19), bensì in base alla clausola compromissoria contenuta in un presunto contratto (all'art. 20) stipulato tra le stesse parti in data 28.3.2000. Eccepiva altresì l'esistenza di una precedente domanda di arbitrato inerente al medesimo rapporto giuridico,

Arbitro in Italia

nonché l'applicazione dell'art. 4, co. 32, del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011). Senza rinunciare a dette eccezioni il *Pt_1* sul merito della pretesa, riconosceva di essere debitore della appaltatrice per l'importo di euro 218.771,09 ma, al contempo, deduceva di essere creditore della controparte a vario titolo (per rimborso iva su fatture emesse dall'appaltatrice; per lavori fatturati dall'appaltatrice ma di fatto mai eseguiti; per lavori fuori convenzione o extra-contratto, cioè privi di documentazione progettuale, tecnica, normativa e contabile di collaudo) per l'importo complessivo pari a euro 836.381,65. Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità della domanda della appaltatrice ovvero, subordinatamente, di accertare e dichiarare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, co. 32, d.l. n. 138/2011, il rapporto instaurato in virtù del contratto sottoscritto *inter partes* era cessato a far data dal 31.3.2012 e, per l'effetto, nessun indennizzo o compenso poteva essere preteso da *CP_3* di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di *CP_3* alle obbligazioni assunte con il contratto e, per l'effetto, condannare *Controparte_2* a pagare al *Pt_1* la somma di euro 638.697,06 ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; in via subordinata, di rideterminare il credito della *Controparte_2* nei confronti del *Pt_1* in euro 218.771,09 ovvero nella diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; con vittoria di spese e compensi professionali.

Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, *Controparte_2* contestava quanto dedotto dal *Pt_1* in sede di memoria difensiva e rimarcava il parziale riconoscimento del debito per la somma pari a euro 218.816,10. Precisava le proprie conclusioni chiedendo al Collegio di: "*III. dichiarare prescritta l'azione ex art. 1667 c.c. e in ogni caso respingere le domande tutte formulate anche in via riconvenzionale dall'Ente convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto; IV. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta ex adverso, contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei confronti di Controparte_2 operando le dovute compensazioni; V. In ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri*".

Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, il *[...] Parte_1* insisteva nelle proprie eccezioni preliminari e confermava le conclusioni già formulate in sede di memoria difensiva, insistendo -in particolare- per la nomina di un C.T.U. con il compito di individuare e quantificare i lavori asseritamente mai eseguiti dalla appaltatrice e quelli extra contratto.

All'udienza del 4.7.2016, il Collegio procedeva all'esperimento del tentativo di conciliazione. Il legale rappresentante della società attrice

Arbitrato in Italia

formulava una proposta di transazione che prevedeva il versamento da parte del *Parte_1* della sola sorte capitale azionata, senza interessi, con compensazione delle spese legali e di funzionamento del Collegio arbitrale. Entrambe le parti chiedevano al Collegio di formulare una proposta transattivo-conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c. Con ordinanza del 25.7.2016, il Collegio, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, formulava una proposta transattivo-conciliativa ("*pagamento da parte del Parte_1 nei confronti della Controparte_2 della somma complessiva di €800.000,000 (ottocentomila/00), con le seguenti modalità: (...)",* proposta accettata in data 14.9.2016 da *Controparte_2* ma declinata in data 15.9.2016 dal Comune di *Parte_1* .

Con ordinanza del 19.9.2016, il Collegio, preso atto della mancata accettazione della proposta da entrambe le parti e tenuto conto delle contestazioni sollevate dal *Parte_1* nella memoria difensiva del 2.5.2016, disponeva C.T.U. per accertare la consistenza e l'esatta esecuzione dei lavori di cui alle fatture oggetto di contenzioso, verificando quelli asseritamente non eseguiti e /o fuori convenzione, operando altresì la quantificazione dell'importo eventualmente dovuto dalla appaltante per i lavori di cui alle fatture oggetto di giudizio. Nominava quale C.T.U. l'Ing. *Persona_2* , il quale prestava giuramento alla successiva udienza del 4.10.2016. Concedeva alle parti termine fino all'udienza del 4.10.2016 per la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte; la *Controparte_2* nominava quale C.T.P. il perito industriale *Persona_3* il *Parte_1* nominava quale C.T.P. l'Ing. *Persona_4* successivamente sostituito dall'Ing. *Persona_5* Il C.T.U. depositava la perizia nel termine assegnato del 6.3.2017.

Con ordinanza del 8.3.2017, il Collegio, considerato che, in occasione del deposito delle osservazioni alla bozza di perizia, il *[...] Parte_1* aveva allegato ulteriore documentazione e che, a seguito di tale deposito, il C.T.U. aveva proposto due diverse soluzioni, alternative tra loro, al quesito postogli, rimettendo al Collegio la valutazione sull'ammissibilità della suddetta produzione documentale da parte del *Pt_1* fissava l'udienza del 30.3.2017 per discutere di tali questioni, occasione nella quale era assegnato alle parti il termine del 20.4.2017 per il deposito di note. Con memoria depositata in data 19.4.2017, il *[...] Parte_1* insisteva per l'ammissione della documentazione integrativa depositata dal proprio C.T.P. unitamente all'invio delle controdeduzioni alla bozza di perizia nel febbraio 2017, trattandosi di documentazione che non avrebbe aperto nuovi temi di indagine e che, in parte, avendo natura pubblica, lo stesso C.T.U. avrebbe dovuto acquisire in autonomia. Con memoria depositata in data 20.4.2017, *CP_2 [...]* insisteva per lo stralcio della documentazione depositata dal C.T.P.

Arbitro in Italia

del Comune di *Parte_1*, eccependone la tardività e la novità delle questioni ivi introdotte.
Con ordinanza del 4.5.2017, il Collegio, preso atto delle deduzioni ed eccezioni rispettivamente articolate dalle parti, ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal C.T.U. in relazione alla cd. "ipotesi n. 1" di cui alla perizia del 6.3.2017, disponeva l'acquisizione di un supplemento di perizia, successivamente depositato nel termine assegnato del 16.6.2017.
All'udienza del 22.6.2017, il Collegio confermava l'ordinanza del 4.5.2017 e, in particolare, i termini per le difese conclusionali e per le repliche ivi stabiliti. All'esito, il Collegio arbitrale, con il lodo sottoscritto in Roma in data 5.12.2017, preliminarmente, rigettava le eccezioni pregiudiziali e preliminari del *Pt_1* (ovvero quelle di inammissibilità della domanda di arbitrato: per incertezza/assenza dell'oggetto; per *ne bis in idem,* stante la precedente domanda di arbitrato inerente il medesimo rapporto giuridico; per cessazione del rapporto contrattuale ex art. 4, comma 32, d.l. n. 138/2011); rigettava la richiesta del *Pt_1* di nuova istanza C.T.U. per l'accertamento dei profili di natura contabile e finanziaria di cui alla comparsa conclusionale, stante la natura esplorativa della richiesta; dichiarava generiche e carenti di prova l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale di pagamento formulate dal *Pt_1* convenuto. Nel merito della richiesta di pagamento delle 6 fatture oggetto di causa, il Collegio ridimensionava l'importo dovuto alla appaltatrice rappresentando che, in base alle risultanze contenute nella C.T.U., dovevano esser detratti, dalla somma originariamente richiesta dalla appaltatrice (oltre un milione di euro), gli importi di euro 282.515, 84 per lavori non eseguiti (n.d.a. importo così rideterminato da questa Corte a seguito della correzione di errore materiale apportata dal collegio arbitrale al lodo in data 2.2.2018, con rideterminazione dell'importo complessivamente dovuto dal *Pt_1* in euro 663.827,21) e di euro 101.854,70 per lavori fuori convenzione. Sulla scorta di quanto appena esposto, il Collegio arbitrale accoglieva, parzialmente, "*la domanda della Parte_2 poi fusa per incorporazione in Controparte_2 e per l'effetto condanna(va) il Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_2 di complessivi euro 663.827,21 653.820,21* (n.d.a. importo così individuato in luogo di quello originariamente indicato di euro 653.820, 21, a seguito della citata correzione dell'errore materiale effettuata dal collegio arbitrale in data 2.2.2018*), oltre interessi di mora calcolati nella misura del tasso di riferimento maggiorato di due punti percentuali, dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, con la precisazione che, ai fini di detto computo degli interessi, l'importo di cui alla fattura n. 4112730026 del 31 marzo 2012 deve essere ridotto, in considerazione della minore somma riconosciuta, a euro 466.142,62"* (n.d.a. così ricalcolato, in sede

Arbitrato in Italia

di correzione dell'errore materiale, l'importo in luogo di quello originariamente indicato di euro 456.135,62). Condannava il *[...] Parte_1* al pagamento dei due terzi delle spese e degli onorari di difesa di *Controparte_2* quantificati "*nella misura complessiva di euro 30.000,00, e quindi euro 20.000,00 dovuti, oltre spese generali (15%), cassa avvocati e i.v.a. come per legge*"; poneva le spese della C.T.U., così come liquidate con separata ordinanza, per i due terzi a carico del *Parte_1* e per un terzo a carico di *Controparte_2* fermo il vincolo della solidarietà tra le parti; poneva le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e il compenso del segretario, così come liquidate con separata ordinanza, per i due terzi a carico del *Parte_1* e per un terzo a carico della *CP_2*, fermo il vincolo della solidarietà tra le parti. Il suddetto lodo veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma in data 25.5.2018.

2. Con atto di appello ritualmente notificato, il *Parte_1* contestava le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale. In particolare, criticava:

2.a) *la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. per violazione di disposizione di legge relativa all'inefficacia della clausola compromissoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 190/2012, comma 19 e 25, in tema di clausola compromissoria*. Il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto, al momento dell'introduzione del giudizio, la clausola compromissoria non era più efficace e, di conseguenza, il collegio arbitrale non avrebbe potuto costituirsi. L'inefficacia sopravvenuta della clausola compromissoria troverebbe la sua fonte nell'art. 1 co, 19 della l. n. 190/2012, il quale modificava il co. 1 dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 in tema di arbitrato, in vigore al momento dell'introduzione del giudizio arbitrale (art. 241 co. 1 d.lgs. n. 163/2006: "*1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli*"; a norma dell'art. 1 co. 25 della l. n. 190/2012, inoltre, "*le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della entrata in vigore della presente legge*". La disciplina introdotta dalla l. n. 190/2012 si applicherebbe, quindi, anche alle clausole compromissorie inserite in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, come nel caso di specie. Pertanto, la mancanza della

Arbitro in Italia

preventiva autorizzazione da parte dell'ente committente avrebbe determinato la sopravvenuta invalidità della clausola compromissoria nel rapporto di appalto in esame (cfr. Corte Cost., sent. n. 108 del 9.6.2015);
2.b) *la nullità del lodo per inesistenza e/o inefficacia della clausola compromissoria ex art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c.* Il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente deciso la controversia, nonostante l'inesistenza della clausola compromissoria in quanto *Controparte_2* aveva invocato, a fondamento della domanda di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione concluso tra il Comune di *Parte_1* e l' *CP_4* in data 28.3.2000. Sulla base della medesima clausola compromissoria si costituiva il Collegio arbitrale ("[gli arbitri nominati accettano] *con la sottoscrizione del presente verbale l'incarico ad essi conferito per la risoluzione della suindicata controversia costituendosi in Collegio Arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto concluso tra il Parte_1 e l' CP_4 in data 28 marzo 2000*", cfr. verbale del 19.2.2016). Tuttavia, il rapporto instauratosi tra il Comune di *Parte_1* e l' *Controparte_4* sarebbe stato disciplinato non dal suddetto schema di convenzione, bensì dal contratto stipulato tra le stesse parti in data 5.7.2001 (che prevedeva la clausola compromissoria all'art. 19). Ne conseguirebbe la nullità della costituzione del collegio, dell'intero procedimento arbitrale e, conseguentemente, del lodo arbitrale. Né potrebbe condividersi la conclusione sostenuta dal collegio arbitrale nella parte motiva del lodo, secondo cui, confrontando i due documenti, si tratterebbe di due versioni del medesimo atto giuridico, del tutto analoghe nel loro contenuto precettivo e dispositivo (cfr. pag. 21 del loro arbitrale impugnato);
2.c) *nullità del lodo per violazione di regole di diritto ai sensi dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione all'art. 4, comma 32, d.l. 138/ 2011*. Il collegio arbitrale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dal *Pt_1* convenuto di applicabilità al contratto del citato art. 4, co. 32, in virtù della sua sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità. Nello specifico, il collegio avrebbe errato nell'applicare in via retroattiva la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in esame, travolgendo così anche gli effetti già prodotti dalla stessa prima della pronuncia di incostituzionalità, in quanto le pronunce dichiarative dell'incostituzionalità di una norma regolano per il futuro, facendo salvi i diritti già acquisiti fintanto che la norma era ritenuta valida ed efficace. Quindi, gli arbitri avrebbero dovuto applicare la disposizione in esame – vigente all'epoca dei fatti – determinando, a decorrere dal 31.12.2012, l'intervenuta cessazione dell'affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica sulla base del quale la *CP_3* agiva in sede arbitrale, senza il diritto ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. In definitiva, il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto il collegio,

Arbitrato in Italia

esaminando le domande attoree, avrebbe dovuto rigettarle in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto;
2.d) *nullità del lodo per omessa motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. e per contraddittorietà della stessa ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c*. Il collegio arbitrale, nella parte del lodo in cui erano quantificati gli importi di spettanza di *Controparte_2* (condannando il *Parte_1* a corrisponderli alla appaltatrice) sarebbe incorso in un vizio di omessa e contraddittoria motivazione. Il Comune rammenta, a tal fine, che: dopo la trasmissione da parte dei C.T.P. delle proprie osservazioni alla bozza di perizia trasmessa dal C.T.U. (in occasione della quale il *Parte_1* trasmetteva documentazione integrativa), nella versione definitiva della perizia il C.T.U. predisponeva due diverse soluzioni, alternative tra loro; con ordinanza del 4.5.2017, il Collegio, ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal C.T.U. in relazione alla cd. "*ipotesi n. 1*" di cui alla sua perizia (ovvero l'ipotesi che non teneva in considerazione la documentazione allegata dal *Pt_1* , disponeva l'acquisizione di un supplemento di perizia; tuttavia, la pronuncia emessa dal Collegio concludeva facendo propria la cd. "*ipotesi n. 2"* prospettata dal C.T.U., la quale si basava sulla documentazione integrativa depositata dal C.T.P. del Comune di *Parte_1* . Ciò posto, il collegio arbitrale, pur utilizzando di fatto i documenti prodotti dal *Pt_1* anche nel febbraio 2017, non li aveva richiamati in modo puntuale, né aveva spiegato perché, in parte, non li aveva condivisi. Se il collegio arbitrale avesse integralmente apprezzato la documentazione prodotta dal *Pt_1* avendo l'Ente dimostrato che le fatture su cui *Controparte_2* basava la domanda di arbitrato erano state emesse senza il contraddittorio tra le parti e senza la possibilità per l'Ente convenuto di verificarne la correttezza, sarebbe giunto ad una decisione difforme rispetto al contenuto del lodo impugnato, con un'ulteriore riduzione degli importi quantificati nell'"*ipotesi n. 2*" articolata dal C.T.U. nella versione definitiva della propria relazione peritale e fatta propria dal Collegio. Il Comune insiste, quindi, sul rigetto integrale delle domande attoree e sul riconoscimento del proprio controcredito pari a euro 391.370,54.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere, *inaudita altera parte* ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'efficacia esecutiva del lodo impugnato; in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, di dichiarare la nullità del lodo impugnato per l'inefficacia della clausola compromissoria; in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal *Pt_1* appellante a *Controparte_2* per qualsiasi ragione o titolo; in via rescissoria, in accoglimento del quarto motivo di appello, di condannare *CP_2 [...]* al pagamento in favore del *Parte_1* della somma

Arbitro in Italia

pari a euro 391.370,54; in ogni caso, di condannare *Controparte_2* al pagamento delle spese e degli onorari di difesa relativi al giudizio arbitrale e di quelli del presente giudizio.

3. Si costituiva in giudizio *CP_1* (nuova denominazione assunta da *Controparte_2* a seguito della modifica della ragione sociale con decorrenza dal 2.7.2018), contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccependo l'inammissibilità della domanda formulata dall'appellante in via rescissoria, in quanto domanda nuova. Concludeva chiedendo: in via principale, di respingere l'impugnazione e, per l'effetto, confermare il lodo; accertata e dichiarata la responsabilità aggravata del *Parte_1*, di condannare l'Ente medesimo al risarcimento dei danni in favore dell'odierna appellata ex art. 96, comma 1 e/o co. 3, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa; in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'appello con riferimento al quarto motivo di impugnazione e alla domanda svolta in via "*rescissoria*", per assoluta indeterminatezza e genericità sia del contenuto sia delle conclusioni assunte nei confronti dell'odierna appellata; in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, di contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei confronti dell'odierna appellata, operando le dovute compensazioni; in ogni caso, con vittoria di spese e spettanze processuali.

4. Con istanza depositata in data 28.6.2018, il *Parte_1* incardinava il sub-procedimento di inibitoria chiedendo alla Corte di sospendere, *inaudita altera parte* ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'esecutorietà del lodo reso *inter partes* in data 5.12.2017 e corretto in data 2.2.2018. In data 24.7.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2018, rilevata la non adeguata dimostrazione della sussistenza dei requisiti del *periculum* e del *fumus*, la Corte rigettava l'istanza del *Parte_1* di sospensione.

All'udienza del 24.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello va rigettato.

Giova premettere che entrambe le parti hanno allegato e documentato di aver concluso, prima tramite lo schema di convenzione del 28.3.2000, poi con la convenzione del 5.7.2001 (dal contenuto sovrapponibile al primo schema) un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto sia la gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune di *Parte_1* che la progettazione, realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli già esistenti. Il corrispettivo della gestione, comprensivo dei costi dell'energia elettrica, veniva fissato in euro 232.405,60 anno, più I.V.A., da versarsi in rate bimestrali posticipate, con un aumento di euro 85,22,

Arbitrato in Italia

più I.V.A., per ciascun punto luce nuovo rispetto a quelli indicati nella convenzione, oltre rivalutazione annuale, a partire dall' 1.01.2002, in base al tasso di inflazione programmata riferito all'anno precedente, salvo che per la spesa dell'energia elettrica. Il corrispettivo dell'attività di manutenzione straordinaria e dei lavori di progettazione, modifica, rifacimento e realizzazione di nuovi impianti, invece, si doveva determinare secondo i criteri stabiliti in apposito allegato alla convenzione.
Dopo circa dieci anni di prosecuzione del rapporto, le parti ritenevano di scioglierlo consensualmente (cfr. come da proposta di risoluzione consensuale di cui alla nota del *Pt_1* del 7.3.2012, alla quale aderiva la appaltatrice *CP_3* con la nota di riscontro del 20.3.2012) e, nelle interlocuzioni volte a definire le rispettive posizioni, la appaltatrice *CP_3* (come detto, subentrata alla originaria contraente *CP_4* contestava al *Pt_1* il mancato pagamento degli importi relativi a sei fatture, emesse tra novembre 2011 e marzo 2012, del complessivo valore di euro 1.055.197,75.
Lamentando l'inadempimento contrattuale da parte dell'Ente locale, *CP_3* si avvaleva della clausola compromissoria prevista all'art. 20 dello schema di convenzione del 2000, introducendo il giudizio arbitrale in esame.
6.a) Il primo motivo di impugnativa in tema di clausola compromissoria (mancata applicazione dell'art. 1 co. 19 e 25 della legge 190/2012) è inammissibile.
La questione in parola non risulta sollevata innanzi agli arbitri e, in base al disposto dell'art. 817, co. 2, c.p.c., "*la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile*".
In ogni caso, la censura non potrebbe condividersi in quanto il *Pt_1* una volta introdotto il giudizio arbitrale dalla appaltatrice nel 2015, aveva accettato di parteciparvi nominando un proprio arbitro con delibera della Giunta n. 46 del 30.3.2015 (che indicava quale proprio arbitro l'Arch. *[...] Per_1* , così implicitamente autorizzando il giudizio arbitrale.
6. b) Anche la seconda doglianza non è meritevole di accoglimento.
Il Comune afferma che, in realtà, l'unico vero contratto di appalto concluso tra le parti sarebbe quello del luglio 2001 e non quello evocato dalla appaltatrice del marzo 2000. Come già chiarito dal collegio arbitrale, però, i due contratti prodotti in giudizio ovvero lo schema di convenzione del 28.03.2000 e la convenzione del 5.07.2001 hanno contenuto identico; in particolare, ciascun atto, nei rispettivi articoli 20 e 19, regola la clausola compromissoria negli stessi termini. Del tutto correttamente, quindi, il collegio arbitrale, per confutare analoga doglianza del *Pt_1* affermava che le due convenzioni del 2000 e del 2001 sono "*del tutto analoghe nel*

Arbitrato in Italia

loro contenuto precettivo e dispositivo" e che la clausola compromissoria in esse contenuta era la medesima.

L'eccezione del *Pt_1* sulla inefficacia/inesistenza della clausola compromissoria invocata dalla appaltatrice con riguardo al (solo) contratto del 2000 non trova riscontro, pertanto, in quanto *CP_3* nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale rappresentava, inequivocabilmente, di volersi avvalere della clausola compromissoria relativa al rapporto di appalto della pubblica illuminazione comunale tra il *[...]* *Parte_1* e *CP_4* (e successive subentranti), senza poter generare dubbi sul punto.

6.c) Non può condividersi nemmeno la censura sull'erronea disapplicazione della norma invocata dal *Pt_1* nel giudizio arbitrale ovvero l'art. 4 ("*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea"*), co. 32, del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, a fronte di una declaratoria di incostituzionalità, ipotizzando il *Pt_1* la perdurante vigenza di detta norma trattandosi di rapporti esauriti e di diritti quesiti.

Nel caso di specie, l'applicazione della norma è stata disattesa dal collegio arbitrale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17.07.2012 che l'ha espunta dall'ordinamento giuridico. Precisamente, la decisione del Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 in quanto tale disposizione viola il divieto desumibile dall'art. 75 della Costituzione di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare con il referendum del 12-13 giugno 2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112/2008).

Giova rammentare che le decisioni con le quali una legge viene dichiarata in contrasto con la Costituzione producono non solo effetti *erga omnes* (art. 136 Cost; art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87), ma anche *ex tunc*, con efficacia retroattiva che si esplica anche ai rapporti pendenti, cioè suscettibili di essere azionati in un giudizio, ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso di specie. L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai soli rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

6.d) Maggiore approfondimento merita la quarta doglianza, in ordine alla quale la Corte ritiene di ripercorrere l'*iter* logico seguito dagli arbitri, pur ritenendo che l'analisi complessiva e non parcellizzata della motivazione del lodo consenta di comprenderne appieno le ragioni e di condividerle.

Arbitro in Italia

Come già esposto, l'appaltatrice introduceva il giudizio arbitrale contestando il mancato pagamento da parte del *Pt_1* di 6 fatture per complessivi euro 1.055.197,75, emesse da *CP_3* tra novembre 2011 e marzo 2012 e aventi ad oggetto adeguamenti del canone concordato oltre che spese sostenute dalla appaltatrice per la manutenzione e realizzazione di impianti della illuminazione comunale. A tale ultimo riguardo, la fattura avente n. 4112730026 del 31.3.2012, di maggiore importo (euro 857. 513,6), riguardava "*lavori iniziali di adeguamento"* ed è quella sulla quale si focalizzano, per lo più, le critiche del Comune.

Precisamente, nella prima memoria difensiva del giudizio arbitrale, il *Pt_1* riconoscendo, in parte, il proprio debito a favore dell'appaltatrice nella misura di euro 218.771,09, per il residuo importo ne contestava la debenza, concentrandosi, nelle successive memorie, su due profili, rappresentati: da importi relativi a servizi e opere asseritamente "*mai eseguiti in concreto dalla appaltatrice";* da importi relativi a lavori asseritamente eseguiti "*fuori convenzione o extra-contratto"* ovvero privi della documentazione contabile e progettuale (cfr. tabelle alle pagg. 16 e 17 della memoria del *Pt_1* del 2.5.2016).

Per verificare tali criticità lamentate dal *Pt_1* il collegio arbitrale dava incarico al CTU ing. *Per_6* il cui operato, apprezzato in buona parte anche dalla difesa del *Pt_1* (cfr. memorie conclusive pag. 6 e memorie di replica pag. 5 del giudizio arbitrale), è stato ritenuto dagli arbitri immune da vizi, logico e ben documentato, conclusioni che questa Corte conferma.

Nell'espletare il suo incarico, l'ing. *Per_6* redigeva due diversi prospetti in ordine alle problematiche segnalate dal *Pt_1* e il collegio arbitrale, nel lodo, aderiva alle conclusioni del perito in ordine al secondo prospetto (n. 2), che teneva conto *anche* dei documenti prodotti dal *Pt_1* nel febbraio 2017. Tale decisione del collegio -che implicitamente rigettava l'eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte del *Pt_1* sollevata dall'appaltatrice che ne aveva chiesto lo stralcio- non è stata oggetto di gravame da parte di *Controparte_2* e, quindi, va ritenuta incontrovertibile.

Con specifico riguardo alla prima delle voci sui cui si focalizzavano le doglianze del *Pt_1* come detto, relativa ai lavori asseritamente "*mai eseguiti*" dalla appaltatrice, il *Pt_1* quantificava gli importi a tale titolo non dovuti alla *Controparte_2* in euro 345.094,65 (cfr. tabella a pag. 16 della memoria del 2.5.2016); si tratterebbe della installazione di oltre un centinaio di pali con relativi punti luce, distribuiti su otto strade nel territorio di *Parte_1* a grande percorrenza, interventi fatturati dalla appaltatrice e qui in contestazione.

Sulla scorta di quanto ritenuto dal CTU nel prospetto n. 2, la portata effettiva degli interventi sull'illuminazione comunale realizzati dalla appaltatrice era largamente ridimensionata. Ciò in quanto, pur risultando la presenza di impianti di illuminazione nelle strade oggetto degli

Arbitro in Italia

interventi (v. il sopralluogo effettuato il 20.01.2017 dal CTU e dai CTP, richiamato nella relazione CTU che, sul punto, rappresentava che gli impianti d'illuminazione pubblica risultavano *" di recente realizzazione, conformi alle vigenti normative e disposizione di legge e in buono stato di manutenzione*", come da documentazione fotografica allegata), il *Pt_1* nel corso della consulenza, documentava che una parte dei pali/punti luce era stata realizzata, in concreto, da soggetti diversi dall'appaltatrice (come la società *Controparte_6* , specie con riguardo all'illuminazione di parte di Viale S. Nilo. Precisamente, messe a raffronto la documentazione prodotta dall'appaltatrice e quella depositata dal *Pt_1* il 13.2.2017, l'ing. *Per_6* concludeva affermando che gli interventi sugli impianti di illuminazione di via Gramsci, di Largo Don Minzoni, di via IV Novembre e di una parte di Viale S. Nilo, pur essendo stati fatturati da *CP_3* erano stati eseguiti da altre imprese.

Il CTU confermava, invece, l'effettiva realizzazione da parte della appaltatrice degli impianti di illuminazione delle strade di via Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi, via Senni e, per un tratto, di Viale S. Nilo, stante la documentazione prodotta da *Controparte_2*

Si ribadisce, sul punto, la correttezza delle conclusioni del CTU -condivise dal collegio arbitrale- relativamente alla ipotesi "n. 2)" della consulenza tecnica che, come chiarito, aveva incluso nella verifica l'esame dei documenti prodotti dal *Pt_1* solo nel febbraio 2017. Il CTU limitava le pretese dell'appaltatrice ai soli interventi al sistema di illuminazione citati, quantificandone i costi nella misura complessiva di euro 64.839,78, con detrazione dall'importo originariamente preteso da *Controparte_2* di complessivi euro 280.254,86 (importo calcolato sommando i costi degli interventi fatturati da *Controparte_2* ma risultati realizzati da altre ditte).

Quindi, le contestazioni del *Pt_1* che chiedeva di defalcare da quanto preteso dall'appaltatrice la somma di euro 345.094, 64 (cfr. osservazioni del CTP del *Pt_1* erano, in gran parte, apprezzate dal CTU. Per la parte residua degli interventi il cui costo, invece, era confermato come a carico del *Pt_1* (l'importo di euro 64.839,78, riconosciuto dall'Ing. *Per_6* a favore della appaltatrice), questa Corte rimarca come *Controparte_2* ha comprovato (sul piano progettuale e, per buona parte degli interventi, anche con la documentazione esecutiva) di avere effettivamente realizzato gli impianti di illuminazione di via Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi via Senni e, per un tratto, di Viale S. Nilo (cfr. CTU pag. 27 e ss.), opere che, come preme evidenziare, rientrano nell'oggetto dell'appalto (cfr. schema di convenzione del 2000 e convenzione del 2001). In aggiunta, il *Pt_1* non ha dimostrato né di averli appaltati a terzi, né la loro mancata realizzazione, in quanto all'esito di sopralluogo i consulenti potevano riscontrare la presenza di impianti di

Arbitrato in Italia

illuminazione compatibili con il periodo di realizzazione indicato dalla appaltatrice.
Quanto alla doglianza dell'Ente locale sulla mancata specificazione, da parte degli arbitri, dei documenti depositati dal *Pt_1* e di quelli scartati, si rileva che il Giudice è libero, al di là dei vincoli derivanti da prove legali, di apprezzare, di valutare e di scegliere le fonti probatorie del suo convincimento, da lui reputate più attendibili e quindi decisive, non essendo tenuto a confutare in modo espresso ed analitico ogni altra prova ritenuta non attendibile od altre deduzioni istruttorie eventualmente non accolte, potendosi limitare -come avvenuto nel caso di specie- ad indicare nella motivazione le sole prove da lui apprezzate come decisive e dotate di piena autosufficienza decisoria, sì da far comunque ritenere o supporre che egli, per implicito, abbia necessariamente disatteso tutte le altre, in quanto superflue o, meglio ancora, logicamente incompatibili con la *ratio decidendi* in concreto adottata (Cass. sentenze n. 3525/2015). Peraltro, la mera lettura della (copiosa) documentazione agli atti fa emergere che una parte delle produzioni del *Pt_1* è priva di interesse in quanto attinente a lavori al sistema di illuminazione comunale estranei a quelli interessati dalle fatture.
Per altro profilo, è emersa la piena consapevolezza del *Pt_1* degli interventi effettuati dalla appaltatrice (cfr. le comunicazioni del *Pt_1* con la richiesta degli interventi al sistema di illuminazione, come ad esempio la nota prot.1174 del 3.1.2003 del *Parte_1* per gli interventi a via Roma; le relazioni tecniche, i preventivi di spesa, le norme tecniche Uni, la documentazione tecnica, il calcolo elettrico e fotometrico degli impianti forniti dall'appaltatrice all'Ente locale; per alcuni degli interventi sono stati prodotti anche i nulla osta del *Pt_1* e i verbali di collaudo, come per i lavori a via IV Novembre). Al riguardo, si richiamano i documenti da 24 a 82 prodotti nel giudizio arbitrale da *Controparte_2* (e richiamati da quest'ultima nella memoria del 28.11.2016), senza che possa condividersi la censura di parte appellante "*sul difetto di contraddittorio tra le parti in ordine alla realizzazione dei lavori di illuminazione*" e in ordine "*alla impossibilità del* *Pt_1* *di verificare la correttezza della documentazione prodotta*".
A ulteriore conferma della correttezza della decisione arbitrale, non può sottacersi che il tempo decorso dalla realizzazione delle opere in questione (circa dieci anni prima l'introduzione del giudizio arbitrale) rende contrario a buona fede il comportamento del *Pt_1* (come affermato già dagli arbitri, a pag. 30 e ss. del lodo) che, per sottrarsi all'obbligo di pagamento, richiama genericamente la necessità di ulteriore documentazione a riprova della effettiva realizzazione al sistema di illuminazione comunale degli interventi nelle strade indicate (interventi, peraltro, già largamente ridimensionati dal CTU); richiesta che non risulta fondata nelle previsioni contrattuali delle due convenzioni del 2000 e del

Arbitrato in Italia

2001 che prevedevano, piuttosto, il mandato del *Pt_1* per 25 anni (cfr. art. 4 dello schema di convenzione, il cui contenuto è trasfuso nella convenzione del 2001), alla appaltatrice affinchè provvedesse, in esclusiva (art. 3 dello schema di convenzione), all' "l*'esercizio e (al)la manutenzione ordinaria degli impianti; 2. (al)la manutenzione straordinaria degli impianti; 3. (al)l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni di legge; 4. (al)la trasformazione degli impianti; 5. (al)la progettazione degli interventi; 6. (al)la realizzazione di nuovi impianti*" (cfr. art. 2 schema di convenzione e Allegato C dove sono specificati gli interventi a carico della concessionaria, sul piano tecnico).
Pertanto, stante l'accertata realizzazione di una parte degli interventi fatturati (la appaltatrice produceva, per gli interventi di via Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi, via Senni e, per un tratto, di Viale S. Nilo, dettagliata documentazione progettuale arricchita, per alcuni interventi, da quella esecutiva), su richiesta del *Parte_1* , in modo conforme all'oggetto dell'appalto sottoscritto dalle parti, era onere del *Pt_1* dimostrare di essersi rivolto ad altri operatori economici, pur in pendenza del rapporto negoziale, per affidare la gestione del sistema di illuminazione di alcune strade comunali; onere soddisfatto dal *Pt_1* solo per il sistema di illuminazione delle vie Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi via Senni e, per un tratto, di Viale S. Nilo, risultato realizzato da imprese diverse dall'appaltatrice.
D'altro canto, a riscontro della mancanza di riscontri documentali forniti dal *Pt_1* per negare il diritto di credito dell'appaltatore anche per l'importo di euro 64.839,78 (così ridimensionata l'originaria pretesa dell'appaltatrice), la Corte segnala che l'odierna appellante chiedeva al collegio arbitrale (con le memorie del 2.5.2016) un'ulteriore consulenza, di natura contabile, per accertare e quantificare le residue somme dovute alla appaltatrice e, contestualmente, richiedeva il censimento di tutti gli impianti di illuminazione comunale: istanze correttamente rigettate dagli arbitri, stante la loro evidente natura esplorativa.
Passando al secondo profilo critico evocato dal *Pt_1* inerente ai lavori extra contratto, la relazione peritale finalizzata a verificarne la "*consistenza*" e l'*"esatta esecuzione"* -proprio per dare risposta alle contestazioni sollevate dal *Pt_1* ppurava, in gran parte, la fondatezza delle contestazioni dell'Ente locale, escludendo dagli addebiti in fattura la realizzazione della illuminazione dell' *Parte_3* per euro 101.854, 70 (CTU del 7.3.2017 pag. 35), importo che, quindi, risulta anch'esso detratto dall'importo richiesto dalla appaltatrice.
Il lodo riportava l'esito della verifica del CTU condividendolo anche *in parte qua* (cfr. lodo arbitrale pag. 30), valorizzando la documentazione prodotta dal *Pt_1* Anche in tal caso, si rimarca che le conclusioni del CTU erano in massima parte convergenti con quelle del *Pt_1* il quale ultimo aveva individuato un importo di lavori extracontratto di poco

Arbitrato in Italia

superiore (circa euro 108.000,00) a quello stimato dal CTU, come riportato nella tabella a pag. 35 della relazione peritale. Sulla scorta di quanto appena esposto, in assenza di prova da parte del Pt_1 sull'esistenza di lavori conteggiati nelle fatture ma extra contratto e/oprivi di documentazione per l'importo di euro 7000,00 (somma data dalla differenza tra l'importo di lavori extra contratto già conteggiato dagli arbitri e la richiesta del Pt_1 , quanto statuito dagli arbitri va confermato.

Del tutto priva di rilievo, infine, la censura sul mancato riconoscimento, nel lodo arbitrale, della somma di euro 391.370,54 (riportata nel lodo a pag. 31) a favore del Pt_1

Come già riportato, gli arbitri rigettavano la domanda riconvenzionale avanzata dal Pt_1 e volta a far accertare un controcredito dell'Ente locale, rilevando il collegio arbitrale l'estrema genericità di detta richiesta e l'assenza di documenti a riscontro.

Sul punto, la Corte ritiene di dover chiarire (stante l'assenza di una chiara esposizione nell'impugnativa, che si presenta ambigua sul punto), richiamata la memoria del Pt_1 prodotta nel giudizio arbitrale e datata 2.5.2016 (a pag. 12), che il preteso controcredito vantato dal Pt_1 in gran parte, si fonda proprio sui lavori fatturati ma "*non eseguiti*" (già riconosciuti dal collegio arbitrale, in adesione alla quantificazione del CTU, per l'importo già citato di euro 280.000, a fronte della richiesta del Pt_1 di detrarre euro 345.094, 65 a tale titolo); anche in ordine al "*controcredito*" vantato dal Pt_1 per i lavori di illuminazione dell'Abbazia di san Nilo (per euro 103. 291,38: cfr, memorie del Comune del 2.5.2016), questa Corte rileva che detta voce, in buona parte, è stata già inclusa tra i lavori "*non eseguiti*" in quanto effettuati da soggetti diversi dall'appaltatrice (venendo così scomputato, nel lodo, il relativo importo dalle somme fatturate da CP_3 . Per il resto (circa euro 220.000,00), il controcredito vantato dal Pt_1 riguardava: presunti esborsi Iva, da recuperare su "*fatture emesse* CP_3 ma l'Ente locale non forniva, in merito, alcuna ulteriore specificazione (non erano indicati nemmeno i dati indentificativi delle fatture), dovendosi rigettare la richiesta anche in questa sede; le altre voci oggetto del vantato diritto di credito del Pt_1 nei confronti dell'appaltatrice riguardavano la mancata sostituzione di punti luce e installazione di 36 regolatori di flusso, richieste anche esse non accoglibili per genericità.

In sostanza, il vantato diritto di credito del Pt_1 risulta già riconosciuto in misura significativa, a titolo di lavori non eseguiti ed extracontratto, risultando detratto il relativo importo dalla pretesa originariamente azionata dalla appaltatrice, mentre, per il resto, la relativa domanda del Pt_1 va rigettata per difetto di allegazione e produzioni a sostegno della sua asserita sussistenza.

Arbitrato in Italia

In ogni caso, l'importo citato nell'impugnativa di euro 391.370,54 è erroneamente quantificato in quanto, stando a quanto rilevato nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale (che non risulta oggetto di critiche), va conteggiato il diverso importo di euro 384.370,54 quale valore complessivo dei lavori non eseguiti e di quelli extracontratto.
In conclusione, l'appaltatrice ha prodotto un corredo probatorio adeguato, consentendo di ritenere provata l'effettiva realizzazione, per il ridotto importo di euro 663. 827,21, di una parte degli interventi di illuminazione fatturati, i cui costi, insieme alle pretese relative all'adeguamento del canone (non contestate dal *Pt_1* , giustificano il diritto di credito di *Controparte_2* (oggi *CP_1* indicato nel lodo. A fronte della progettazione fornita in giudizio dalla appaltatrice relativamente agli impianti di illuminazione fatturati e realizzati e nelle citate strade comunali, in modo del tutto conforme alle previsioni dell'appalto sottoscritto dalle parti, l'Ente locale non può sollevare, dopo molti anni dalla realizzazione degli interventi (che risalgono agli inizi degli anni 2000), censure volte, genericamente, a negare la completezza della documentazione a corredo degli interventi effettuati dall'appaltatore, peraltro, senza muovere alcuna contestazione sulla realizzazione delle opere a regola d'arte. Eventualità quest'ultima che, in ogni caso, è da escludere in quanto il CTU e i CTP hanno verificato, con apposito sopralluogo, l'esistenza di impianti adeguati nelle strade interessate dai lavori fatturati da *Controparte_2* (all'esito del sopralluogo effettuato il 20.01.2017 dal CTU e dai CTP, il CTU concludeva ritenendo che gli impianti d'illuminazione pubblica risultavano *"conformi alle vigenti normative e disposizione di legge e in buono stato di manutenzione",* come da documentazione fotografica allegata).
Pertanto, l'appaltatore ha dato prova idonea sul proprio corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto (e alle regole dell'arte), con conferma anche in questa sede giudiziale del diritto di credito dell'odierna appellata *CP_1* nei limiti della quantificazione degli arbitri.
7. La Corte ritiene di rigettare la domanda della resistente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, tale da escludere una condotta del Comune oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sent. n. 3830 del 15/2/2021).
8. Per le spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante, in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 520.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.

PQM.

Arbitrato in Italia

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'impugnativa proposta dal *Parte_1*, nei confronti della *CP_1* (già *Controparte_2*, avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 5.12.2017.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore della parte appellata in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 6.2.2025

Il consigliere estensore
Caterina Garufi

Il Presidente
Franca Mangano

Arbitrato in Italia